

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 40/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 41/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 42/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 43/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 44/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che stabilisce l'elenco dei vini liquorosi di qualità originari dei paesi terzi previsto nella definizione di vino liquoroso importato 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1972/78 che fissa le modalità di applicazione per le pratiche enologiche 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 46/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo 14
- Regolamento (CEE) n. 47/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali 15
- Regolamento (CEE) n. 48/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 16
- Regolamento (CEE) n. 49/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 18

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 50/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 19

Regolamento (CEE) n. 51/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 21

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

80/12/CEE :

★ Bilancio estimativo del Consiglio, del 20 dicembre 1979, concernente i giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi, destinati all'ingrasso, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1980 24

80/13/CEE :

★ Bilancio estimativo del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1980 26

80/14/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1979, concernente l'applicazione provvisoria a Saint Vincent e Grenadine (già Saint Vincent) del regime previsto dalla decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 40/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1980

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;
considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 gennaio 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 84,48 |
| 10.01 B | Frumento duro | 116,34 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ |
| 10.02 | Segala | 67,95 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 71,46 |
| 10.04 | Avena | 80,22 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 101,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 5,95 |
| 10.07 B | Miglio | 63,91 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 86,41 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 132,21 |
| 11.01 B | Farine di segala | 109,61 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 193,61 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 141,70 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 41/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1980

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 gennaio 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 4,03 | 4,03 | 2,64 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 5,64 | 5,64 | 3,71 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 7,17 | 7,17 | 4,70 | 4,70 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 5,36 | 5,36 | 3,51 | 3,51 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 42/80 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1980****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 7 e l'8 gennaio 1980 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Grecia | Paesi terzi |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 15.07 A I a) | 4,50 ⁽¹⁾ | 27,40 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A I b) | 3,50 ⁽¹⁾ | 22,00 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A I c) | 7,80 ⁽¹⁾ | 31,90 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A II a) | 4,50 | 34,20 ⁽²⁾ |
| 15.07 A II b) | 18,00 | 61,20 ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per la Spagna, la Grecia e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg.

b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Grecia | Paesi terzi |
|--------------------------------------|--------|-------------|
| 07.01 N II | 0,77 | 4,84 |
| 07.03 A II | 0,77 | 4,84 |
| 15.17 B I a) | 1,75 | 11,00 |
| 15.17 B I b) | 2,80 | 17,60 |
| 23.04 A II | 0,62 | 2,55 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 43/80 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 1980
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Importo delle restituzioni |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 11.07 A I b) | 59,85 |
| 11.07 A II b) | 79,08 |
| 11.07 B | 92,16 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 44/80 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1980****che stabilisce l'elenco dei vini liquorosi di qualità originari dei paesi terzi
previsto nella definizione di vino liquoroso importato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce la definizione di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 dà la definizione del vino liquoroso originario dei paesi terzi; che questa definizione rende necessario compilare un elenco comprendente i vini liquorosi di qualità ottenuti, tradizionalmente, da mosti di uve fresche, non fermentati, che non hanno necessariamente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %;

considerando che la domanda nella Comunità economica europea si è estesa a taluni vini liquorosi originari della Grecia non compresi nell'elenco di cui al regolamento (CEE) n. 2198/76 della Commissione⁽⁴⁾; che, tenuto conto della data di decorrenza dell'ade-

sione della Grecia fissata al 1° gennaio 1981, occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 2198/76 con il presente regolamento e limitare l'applicazione di quest'ultimo fino alla data succitata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco di cui all'ultimo comma della definizione di vino liquoroso figurante nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 e alla nota complementare n. 4, lettera c), ultimo comma, del capitolo 22 della tariffa doganale comune è quello dell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2198/76 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1980.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57.

(4) GU n. L 247 del 9. 9. 1976, pag. 14.

ALLEGATO

Elenco dei vini liquorosi di qualità di cui all'ultimo comma della definizione di vino liquoroso figurante nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 e alla nota complementare n. 4, lettera c), ultimo comma, del capitolo 22 della tariffa doganale comune

Designazione del vino: Samos (vino dolce)

Moscato di Patrasso (vino dolce)

Moscato Rion di Patrasso (vino dolce)

Moscato di Cefalonia (vino dolce)

Moscato di Rodi (vino dolce)

Moscato di Lemnos (vino dolce)

REGOLAMENTO (CEE) N. 45/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1972/78 che fissa le modalità di applicazione per le pratiche enologiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 6, l'articolo 51, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 dispone, fra l'altro, che un vino che sia stato sottoposto a pratiche enologiche non ammesse dalle regolamentazioni comunitarie o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, non può essere offerto o consegnato per il consumo umano diretto; che per garantire un'interpretazione uniforme di queste disposizioni occorre precisare che un vino risultante dal taglio di vari v.q.p.r.d. o dal taglio di un v.q.p.r.d. con un vino diverso da un v.q.p.r.d. non è né un vino da tavola né un vino v.q.p.r.d. e non può essere consegnato per il consumo umano diretto;

considerando che il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede la possibilità di adottare delle disposizioni atte ad evitare un eccessivo rigore in casi individuali, in particolare sotto il profilo economico;

considerando pertanto che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 1972/78:

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 17. 8. 1978, pag. 11.

** Articolo 4 bis*

Il taglio

- di un v.q.p.r.d. con un vino diverso da un v.q.p.r.d. o
- di un v.q.p.r.d. con un v.q.p.r.d. che non ha il diritto di portare il nome della stessa regione determinata

non può dare né un v.q.p.r.d. né un vino da tavola. Il vino così ottenuto non può essere consegnato per il consumo umano diretto.

Per questo vino è fatto divieto di utilizzare nell'etichetta, sull'imballaggio, nei documenti ufficiali e commerciali, nonché nei registri, qualsiasi indicazione riservata ai v.q.p.r.d.

Tuttavia uno Stato membro, d'intesa con gli Stati membri produttori interessati, può ammettere, per evitare un eccessivo rigore in casi individuali, che il prodotto ottenuto dal taglio di cui al primo comma, sia commercializzato nel suo mercato interno come vino da tavola, sempreché

- esso presenti le caratteristiche di vino da tavola stabilite nell'allegato II, punto 11, del regolamento (CEE) n. 337/79 e
- sia sano, leale e mercantile e soddisfi alle altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/79 e a quelle adottate ai fini della sua applicazione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, se i vini non si trovano nello Stato membro produttore, i servizi competenti si mettono direttamente in contatto fra loro in conformità del regolamento (CEE) n. 359/79⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 136.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 46/80 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1980****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79 della Commissione⁽³⁾ sono indicati i prodotti per i quali possono essere concesse le restituzioni; che fra questi prodotti i vini da tavola rossi del tipo R III sono esclusi dal beneficio delle restituzioni; che, a causa della loro stretta relazione economica con i vini da tavola rossi del tipo R III e per evitare difficoltà d'interpretazione, occorre escludere esplicitamente dal beneficio delle restituzioni i vini da tavola rosati provenienti dai vitigni del tipo « Portugieser »; che è pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79, nella seconda casella della colonna intitolata « Designazione delle merci » dopo le parole « diverso dal vino da tavola del tipo R III » vengono inserite le parole « e dal vino da tavola rosato proveniente dai vitigni del tipo Portugieser ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 290 del 17. 11. 1979, pag. 48.

REGOLAMENTO (CEE) N. 47/80 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1980****che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo qualora la situazione del mercato consenta di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione di queste disposizioni o tali difficoltà rischino di prodursi;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente sul mercato mondiale dei cereali, il mantenimento dell'attuale regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 27/80 della Commissione, del 7 gennaio 1980⁽³⁾, ha sospeso temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali e i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 10 gennaio 1980 indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 27/80 è sostituita dalla data del 24 gennaio 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1980, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 48/80 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1980****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2986/79⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 30/80⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 gennaio 1980;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2986/79 modificato sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1980, pag. 5.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU / t)

| Numero della tariffa doganale comune | Prelievi | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) | ACP o PTOM |
| 11.01 E I ⁽²⁾ | 189,59 | 183,55 |
| 11.01 E II ⁽²⁾ | 107,03 | 104,01 |
| 11.02 A V a) 1 ⁽²⁾ | 152,60 | 146,56 |
| 11.02 A V a) 2 ⁽²⁾ | 189,59 | 183,55 |
| 11.02 A V b) ⁽²⁾ | 107,03 | 104,01 |
| 11.02 B II a) ⁽²⁾ | 115,43 | 112,41 |
| 11.02 B II c) ⁽²⁾ | 166,17 | 163,15 |
| 11.02 C I ⁽²⁾ | 138,25 | 135,23 |
| 11.02 C V ⁽²⁾ | 166,17 | 163,15 |
| 11.02 D I ⁽²⁾ | 89,23 | 86,21 |
| 11.02 D V ⁽²⁾ | 107,03 | 104,01 |
| 11.02 E II a) ⁽²⁾ | 158,18 | 152,14 |
| 11.02 E II c) ⁽²⁾ | 189,59 | 183,55 |
| 11.02 F I ⁽²⁾ | 158,18 | 152,14 |
| 11.02 F V ⁽²⁾ | 189,59 | 183,55 |
| 11.02 G I | 69,43 | 63,39 |
| 11.02 G II | 82,52 | 76,48 |
| 11.04 C II a) | 151,64 | 127,46 ⁽³⁾ |
| 11.04 C II b) | 184,72 | 160,54 ⁽³⁾ |
| 11.07 A I a) | 161,33 | 150,45 |
| 11.07 A I b) | 123,29 | 112,41 |
| 11.08 A I | 151,64 | 131,09 |
| 11.08 A III | 141,88 | 121,33 |
| 11.08 A IV | 151,64 | 131,09 |
| 11.08 A V | 151,64 | 65,54 ⁽³⁾ |
| 11.09 | 401,94 | 223,60 |
| 17.02 B II a) ⁽³⁾ | 267,70 | 170,98 |
| 17.02 B II b) ⁽³⁾ | 197,58 | 131,09 |
| 21.07 F II | 197,58 | 131,09 |
| 23.02 A I a) | 25,60 | 25,60 |
| 23.02 A I b) | 81,91 | 81,91 |
| 23.02 A II a) | 20,48 | 20,48 |
| 23.02 A II b) | 81,91 | 81,91 |
| 23.03 A I | 344,18 | 162,84 |

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alle sottovoci ex 11.04 C I, ex 11.04 C II a) e b);
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 49/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1980

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 25/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1980, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi | 20,49 16,21 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 50/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1980

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 9.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(4) GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 gennaio 1980 che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

| | | (ECU/t) |
|--------------------------------------|--|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Ammontare delle restituzioni |
| 10.06 | <p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p>II. riso semigreggio :</p> <p>a) a grani tondi</p> <p>b) a grani lunghi</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia</p> <p>— gli altri paesi terzi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>I. riso semilavorato :</p> <p>a) a grani tondi</p> <p>b) a grani lunghi</p> <p>II. riso lavorato :</p> <p>a) a grani tondi</p> <p>b) a grani lunghi</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione ⁽¹⁾ e la zona I</p> <p>— gli altri paesi terzi</p> <p>C. Rotture</p> | <p>—</p> <p>80,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>100,00</p> <p>—</p> <p>—</p> |

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 17. 1. 1975, pag. 1.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 51/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1980

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente ;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Ammontare delle restituzioni |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica — gli altri paesi terzi | 45,00 55,00 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | — |
| 10.02 | Segala | 35,00 |
| 10.03 | Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica — gli altri paesi terzi | 50,00 57,00 — |
| 10.04 | Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi | 40,00 — |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | — |
| 10.07 C | Sorgo | — |
| ex 11.01 A | Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 90,00 90,00 77,00 77,00 57,00 57,00 |
| ex 11.01 B | Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000 | 60,00 60,00 60,00 60,00 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500 | — — — |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 | 90,00 |

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

concernente i giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi,
destinati all'ingrasso, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1980

(80/12/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:

Introduzione

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1980. Esso è stato elaborato in base agli elementi di cui la Commissione dispone e alle previsioni attualmente formulabili. Esso risulta dalla constatazione del fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso che la Comunità ha importato dai paesi terzi negli anni passati, in particolare nel 1979, nonché dalla prevedibile evoluzione nel 1980 delle disponibilità e del fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

1. Costatazione delle importazioni dai paesi terzi effettuate negli anni trascorsi

Negli anni passati il numero di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, importati nella Comunità, ha oscillato intorno ai 200 000 capi.

Nel 1978 e nel 1979 a causa, in particolare, delle diminuite disponibilità comunitarie di giovani bovini da ingrasso, questa cifra è stata più elevata, dell'ordine di 230 000 capi.

Si ritiene che, nel 1980, in seguito ad un lieve aumento delle disponibilità di questi animali nella Comunità, il fabbisogno d'importazione sarà comparabile a questo livello.

2. Valutazione delle disponibilità comunitarie per il 1980

2.1. A causa dell'aumentato numero di femmine riproduttrici (vacche e giovenche) previsto per il 1980 (circa 120 000 capi) si prevede un corrispondente aumento del numero di nascite di vitelli nel corso dello stesso anno; l'aumento del numero di vitelli disponibili sarebbe quindi dell'ordine di 100 000 capi. La produzione nel corso dell'anno di vitelli maschi aumenterebbe di circa 50 000 capi e sarebbe dell'ordine di 14 250 000 capi.

2.2. Il numero di macellazioni di vitelli maschi previsto nel 1980, in base alle informazioni raccolte negli Stati membri, dovrebbe essere in diminuzione rispetto al 1979 ed aggirarsi sui 3 680 000 capi.

Per contro, il numero di animali maschi destinati alla riproduzione sarà probabilmente in leggera progressione e si aggirerà sui 760 000 capi.

2.3. Tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Stati membri e dell'esperienza, è prevedibile che nel 1980 il fabbisogno degli allevatori comunitari di giovani bovini maschi da ingrasso sarà di 10 040 000 capi, compresi i capi dispersi e quelli destinati ad un allevamento estensivo.

3. Valutazione del disavanzo comunitario per il 1980

Dalle considerazioni formulate ai punti 2.2 e 2.3 risulta che il fabbisogno globale della Comunità di vitelli maschi sarà nel 1980 di 14 480 000 capi.

Questo fabbisogno potrà essere soddisfatto soltanto in parte dalle disponibilità comunitarie di questi animali che, come risulta dal punto 2.1, saranno dell'ordine di 14 250 000 capi. Il prevedibile disavanzo comunitario per il 1980 di vitelli maschi da ingrasso sarà quindi di circa 230 000 capi, che dovranno essere importati dai paesi terzi.

Conclusione

In base alle considerazioni sopra formulate, il bilancio estimativo dei giovani bovini maschi, destinati all'ingrasso, che possono essere importati nel 1980 nel quadro del regime di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 230 000 capi.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo
1° gennaio — 31 dicembre 1980

(80/13/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:

Introduzione

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1980. Elaborato in base agli elementi di cui la Commissione dispone e in funzione delle previsioni attualmente formulabili, esso risulta dalla stima del fabbisogno industriale e delle disponibilità comunitarie di carni delle qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale, in appresso denominate « carni da trasformazione ».

Il fabbisogno industriale di carni da trasformazione è stato valutato sulla base dei quantitativi di carni fresche o congelate lavorati annualmente.

Le disponibilità comunitarie di carni da trasformazione sono state valutate in base ai quantitativi di carni fresche o congelate normalmente utilizzati a tal fine.

CAPITOLO I**Disponibilità di carni da trasformazione**

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nel settembre 1979, le disponibilità comunitarie di carni fresche da trasformazione di produzione interna possono essere valutate per il 1980 a 886 000 tonnellate espresse in carni con osso, comprese le carni di vacche macellate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77⁽³⁾ del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1270/79⁽⁴⁾.

È da ritenersi inoltre che, alla fine del 1979, le disponibilità giacenti al pubblico ammasso nella Comunità, provenienti da acquisti d'intervento e rispondenti ai requisiti richiesti per le carni da trasformazione,

ammonteranno a 85 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Alla fine del 1979 si avranno giacenze di carni all'ammasso privato nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1198/79⁽⁵⁾ e n. 2061/79⁽⁶⁾ della Commissione, relativi alla concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine.

Il quantitativo rispondente ai requisiti prescritti per le carni da trasformazione può essere stimato a 40 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 la Comunità intende aprire un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di carni congelate disossate, corrispondenti a 65 000 tonnellate espresse in carni con osso.

L'esperienza dimostra che, nell'ambito di questo contingente, verranno importate nel 1980 per la trasformazione 11 900 tonnellate di carni congelate espresse in carni con osso.

Per il 1980, il quantitativo di carni originarie del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland, che può essere importato nella Comunità, e che risponde ai requisiti prescritti per le carni di trasformazione, può essere valutato a 12 900 tonnellate espresse in carni con osso, tenendo conto del probabile aumento del quantitativo di carni bovine da importare in provenienza da detti paesi.

Le disponibilità totali per il 1980 saranno pertanto le seguenti:

| | |
|--|----------------------|
| — carni fresche | 886 000 tonnellate |
| — carni congelate da trasformazione acquistate all'intervento | 85 000 tonnellate |
| — carni congelate da trasformazione sotto contratti di aiuto all'ammasso privato | 40 000 tonnellate |
| — carni congelate da trasformazione importate nell'ambito del contingente GATT | 11 900 tonnellate |
| — carni congelate importate per la trasformazione in base alla convenzione ACP | 12 900 tonnellate |
| | <hr/> |
| | 1 035 800 tonnellate |

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 19. 6. 1979, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 240 del 22. 9. 1979, pag. 5.

CAPITOLO II

Fabbisogno industriale di carni da trasformazione

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nel settembre 1979, il fabbisogno comunitario di carni da trasformazione può essere valutato per il 1980 a 1 085 800 tonnellate espresse in carni con osso. Tale cifra comprende il fabbisogno delle industrie che producono le conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68. Quest'ultimo quantitativo è stimato a 112 000 tonnellate.

Conclusione

Il fabbisogno industriale di carni da trasformazione, incluse quelle destinate alla fabbricazione delle conserve di cui al capitolo II, non contenenti ingredienti caratteristici diversi dalla carne bovina e dalla gelatina, è stato valutato a 1 085 800 tonnellate espresse in carni con osso.

Il volume delle disponibilità risultanti dalla produzione globale comunitaria del 1980, dalle giacenze all'ammasso idonee alla trasformazione registrate alla fine del 1979, e dalle importazioni idonee alla trasformazione effettuate nell'ambito dei vari regimi speciali d'importazione è stato valutato a 1 035 800 tonnellate espresse in carni con osso.

Il disavanzo di carni da trasformazione per il 1980 può essere valutato ed arrotondato a 50 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Alle luce dell'esperienza del 1979, si decide che detto quantitativo venga ripartito in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, onde permettere che :

a) 25 000 tonnellate di carni destinate alla fabbricazione delle conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina possano fruire di una sospensione totale del prelievo

e

b) 25 000 tonnellate di carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui alla lettera a) possano fruire di una sospensione totale o parziale del prelievo.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1979

concernente l'applicazione provvisoria a Saint Vincent e Grenadine (già Saint Vincent) del regime previsto dalla decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(80/14/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 79/310/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che, in virtù dell'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 76/568/CEE, il regime previsto da quest'ultima potrà continuare ad essere applicato provvisoriamente, alle condizioni fissate dal Consiglio, ai paesi e territori che accedano all'indipendenza;

considerando che Saint Vincent, menzionato nell'allegato I, che contiene un elenco dei paesi e territori contemplati dalla suddetta decisione, è diventato indipendente il 27 ottobre 1979 con il nome di Saint Vincent e Grenadine;

considerando che occorre decidere di continuare ad applicare, a titolo provvisorio, a tale Stato, il regime previsto dalla suddetta decisione e fissarne le condizioni, con riserva di un ricorso all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 56 della decisione stessa;

considerando che la convenzione ACP-CEE di Lomé è aperta, in base alla procedura prevista dall'articolo 89, all'accessione di un paese o territorio contemplato nella quarta parte del trattato e che abbia raggiunto l'indipendenza; che tale accessione può avvenire unicamente in seguito a richiesta dello Stato interessato e all'approvazione del consiglio dei ministri ACP-CEE;

considerando che Saint Vincent ha presentato una richiesta di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé in quanto Saint Vincent e Grenadine;

considerando che occorre limitare nel tempo l'applicazione provvisoria della decisione 76/568/CEE nei confronti di questo Stato fino all'espiazione della suddetta decisione;

considerando che, per evitare ogni soluzione di continuità nelle decisioni di finanziamento a favore di Saint Vincent e Grenadine tra la sua accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé e l'entrata in vigore

della decisione che adatta gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo che il Consiglio adotterà in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio del 1975, occorre permettere a Saint Vincent e Grenadine di continuare a beneficiare, fino all'entrata in vigore della suddetta decisione, delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica della decisione 76/568/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

Il regime previsto dalla decisione 76/568/CEE resta applicabile provvisoriamente a Saint Vincent e Grenadine finché accederà alla convenzione ACP-CEE di Lomé, ma non oltre l'espiazione della suddetta decisione.

Tuttavia Saint Vincent e Grenadine continua a beneficiare delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica della suddetta decisione fino all'entrata in vigore della decisione che adatta gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo che il Consiglio adotterà in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio 1975.

Articolo 2

I problemi relativi all'applicazione della decisione 76/568/CEE a Saint Vincent e Grenadine vengono trattati, se necessario, mediante rapporto diretto tra le autorità competenti di questo Stato e della Comunità.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN

⁽¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 33.

